

Deliberazione della Giunta Regionale 3 ottobre 2011, n. 22-2667

L.R. 34/2008 s.m.i. - Art. 33 commi 1-7: Sostegno all'inserimento lavorativo. Approvazione degli indirizzi programmatici e ripartizione dei fondi alle province piemontesi. Anni 2011-2012. Spesa prevista euro 840.377,70 sul cap. 147240/2011.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Vista la L.R. n. 34 del 22 dicembre 2008 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modificazioni e integrazioni;

visto l’art. 9, comma 1, lett. d) di detta legge che prevede tra le funzioni delle province quella di organizzare e gestire attività concernenti le politiche attive del lavoro di cui al capo VI, fatta eccezione per quelle che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, individuati ai sensi dell’art. 4, comma 2;

visto l’art. 33, c.1 della sopracitata legge che prevede di incentivare sul territorio della Regione Piemonte l’inserimento lavorativo di soggetti di cui all’art. 29, comma 1, lettere a) e b), appartenenti alle categorie previste all'articolo 2, lettera k), del d.lgs. 276/2003, nonché i soggetti di età compresa tra quarantacinque e quarantanove anni e gli ex detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda, ad esclusione dei soggetti disabili per i quali si applicano gli articoli 34, 35 e 36, mediante la concessione di contributi a titolo di incentivo ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della Regione che assumono a tempo indeterminato;

visto l’art. 4, c. 1 della legge 381/1991, richiamata dall’art. 2, lettera k), del d.lgs. 276/2003, che definisce, in particolare, tra le persone svantaggiate, i tossicodipendenti e gli alcolisti;

visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla GUUE L 214 del 9 agosto 2008, che:

- abroga il Regolamento (CE) n. 2204/2002 e stabilisce che ogni riferimento a quest’ultimo sia automaticamente da intendersi riferito al Regolamento 800/2008;
- definisce, all’art. 2, punto 18) le categorie di lavoratori svantaggiati ed, in particolare i lavoratori che hanno superato i 50 anni di età e al punto 19) i lavoratori molto svantaggiati;
- prevede, all’art. 40, la possibilità di concedere aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali, compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del trattato (ora art. 107 del TFUE) e esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato (ora art. 108 del TFUE), purché siano soddisfatte le condizioni ivi indicate;

visti il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE - attualmente artt. 107 e 108 del nuovo Trattato di Lisbona, agli aiuti di importanza minore (de minimis), il Regolamento (CE) n. 1535/2007 relativo all’applicazione dei medesimi articoli del trattato, agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli ed il Regolamento (CE) n. 875/2007, relativo all’applicazione degli stessi articoli del trattato, agli aiuti de minimis nel settore della pesca;

vista la D.G.R. n. 43-6907 del 17/09/2007 di approvazione delle linee guida e degli orientamenti applicativi per le Direzioni regionali relative all'utilizzo in ambito regionale del Reg. (CE) n. 1998/2006 in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e la D.G.R. n. 90-13273 del 08 febbraio 2010 di approvazione delle linee guida rivolte alle amministrazioni ed enti che nel territorio regionale istituiscono aiuti nel settore della produzione dei prodotti agricoli in regime de minimis di cui al Reg. (CE) n. 1535/2007;

ritenuto che la concessione degli aiuti previsti dal presente provvedimento avviene nell'ambito dei predetti regolamenti (CE) n. 1998/2006, n. 1535/2007 e n. 875/2007, oppure, ove ne sussistano le condizioni, sulla base del citato Regolamento (CE) 800/2008;

considerata l'opportunità di procedere all'attivazione di un regime regionale in esenzione denominato "Sostegno all'inserimento lavorativo di cui all'art. 33, commi 1-7 della L.R. 34/2008 s.m.i." nell'ambito del quale possano iscriversi i bandi provinciali inerenti la presente iniziativa che utilizzino in tutto o in parte il Regolamento (CE) 800/2008, mediante l'effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del medesimo regolamento e il rispetto dei conseguenti adempimenti previsti dalla citata norma;

considerato che, al comma 7 dell'articolo 33 della L.R. 34/2008, la Giunta regionale approva una deliberazione in cui si dispone il trasferimento delle somme necessarie alla concessione dei contributi alle province, che provvedono, nell'ambito degli indirizzi regionali, all'individuazione dei criteri e delle priorità di utilizzo dei fondi in relazione ai diversi interventi a favore dei destinatari previsti;

ritenuto pertanto, di definire gli indirizzi regionali per l'individuazione dei criteri e delle priorità di utilizzo dei fondi per l'iniziativa del presente atto ed altresì di ripartire e trasferire, alle province piemontesi, le somme necessarie alla concessione dei contributi a titolo di incentivo ai datori di lavoro e il compenso per l'attività di accompagnamento e tutoraggio, sulla base delle risorse relative alle domande ammesse a contributo dalle Province per la gestione della medesima iniziativa nell'anno 2010;

ritenuto opportuno intervenire su alcune categorie di lavoratori ritenuti maggiormente svantaggiati, nella attuale situazione di crisi sociale ed economica;

vista la D.G.R. n. 31-13481 del 8/03/2010, di approvazione degli indirizzi programmatici e di ripartizione dei fondi per l'anno 2010 alle province piemontesi per incentivare, sul territorio della Regione Piemonte, l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, mediante la concessione di contributi a titolo di incentivo ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della Regione che assumono a tempo indeterminato, ed in particolare:

- l'ammontare del contributo per gli interventi previsti dal presente provvedimento, conforme a quanto previsto dalla D.G.R. 54-8999 del 16/06/2008, pari a euro 10.329,00 per un'assunzione a tempo indeterminato per un tempo pieno di uomini ed a euro 11.878,00 per l'assunzione a tempo indeterminato per un tempo pieno di donne;
- l'entità del compenso per l'attività di accompagnamento e tutoraggio all'inserimento lavorativo previsto dall'art. 33 comma 2 della L.R. 34/2008, per un importo pari a euro 30,00 (oneri fiscali esclusi) all'ora, per un massimo di 20 ore a inserimento;

ritenuto pertanto, opportuno confermare l'ammontare del contributo per gli interventi previsti dal presente provvedimento e l'entità del compenso per l'attività di accompagnamento e tutoraggio

all'inserimento lavorativo, previsto dall'art. 33 comma 2 della L.R. 34/2008, in conformità e in continuità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 31-13481 del 8/03/2010 sopraccitata;

vista la D.G.R. n. 27-13790 del 07/04/2010 di trasferimento di ulteriori risorse non spese da Agenzia Piemonte Lavoro alle Province piemontesi, in aggiunta alle risorse già attribuite con la D.G.R. n. 31-13481 del 8/03/2010 sopraccitata, per interventi di sostegno all'inserimento lavorativo;

considerato che, dalla documentazione pervenuta dalle Province attestante l'ammissione a contributo dei datori di lavoro privati per l'assunzione dei soggetti oggetto della deliberazione sopraccitata per l'anno 2010, non è stata esaurita la quota assegnata in aggiunta da Agenzia Piemonte Lavoro alle Province stesse;

considerato pertanto opportuno, che le somme non spese dalle Province, riferite alla D.G.R. n. 27-13790 del 07/04/2010, siano utilizzabili dalle stesse in aggiunta alle risorse previste dal presente atto;

acquisito il parere favorevole al presente provvedimento del Comitato al lavoro e formazione professionale, di cui all'art. 10 della LR 34/08 e s.m.i., espresso nella seduta del 2 agosto 2011;

acquisito il parere favorevole al presente provvedimento della Commissione regionale per l'impiego, di cui all'art. 11 della LR 34/08 e s.m.i., espresso nella seduta del 15 settembre 2011;

vista la L.R. 7/2001;

vista la L.R. 23/2008;

vista la L.R. 26/2010;

la Giunta regionale, all'unanimità dei voti espressi in forma di legge,

delibera

di approvare per gli anni 2011-2012, per le motivazioni in premessa indicate, il presente atto di indirizzo, secondo le modalità e i termini indicati all'allegato A) di cui costituisce parte integrante, ai sensi dell'art. 33, commi 1 - 7, della L.R. 34/08 s.m.i., che prevede di incentivare sul territorio della Regione Piemonte l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, mediante la concessione di contributi a titolo di incentivo ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della Regione che assumono a tempo indeterminato.

Di approvare la ripartizione delle risorse da trasferire alle Province piemontesi, necessarie alla concessione dei contributi a titolo di incentivo ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della Regione che assumono a tempo indeterminato e il compenso per l'attività di accompagnamento e tutoraggio, così come indicato dall'allegato B) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

Di individuare, quali categorie oggetto di intervento della presente deliberazione, tra i soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione, residenti o domiciliati in Piemonte, definiti dall'art. 33 comma 1 della L.R. 34/08 e s.m.i., i soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, i tossicodipendenti/alcolodipendenti, lavoratori che hanno superato i 45 anni di età e i soggetti ex detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda.

Di stabilire, che l'ammontare del contributo per gli interventi previsti dal presente provvedimento e l'entità del compenso per l'attività di accompagnamento e tutoraggio all'inserimento lavorativo previsto dall'art. 33 comma 2 della L.R. 34/2008, siano conformi a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 31-13481 del 8/03/2010, come specificato nell'allegato A) alla presente deliberazione di cui fa parte integrante.

Di dare atto che la concessione degli aiuti previsti dal presente provvedimento avviene nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE - attualmente artt. 107 e 108 del TFUE, agli aiuti di importanza minore (de minimis), n. 1535/2007, agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli e n. 875/2007 agli aiuti de minimis nel settore della pesca, oppure, ove ne sussistano le condizioni, nell'ambito del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), - attualmente artt. 107 e 108 del TFUE.

Di stabilire che le Province piemontesi devono presentare, ai competenti uffici regionali, un piano di attività e spesa, predisposto secondo le indicazioni contenute nell'allegato A) alla presente deliberazione e trasmesso ai competenti uffici regionali entro il 15 novembre 2011.

Di stabilire che l'effettiva erogazione delle risorse, attribuite dal presente atto alle Province piemontesi, avvenga in un'unica soluzione successivamente alla presentazione della documentazione attestante l'ammissione a contributo dei datori di lavoro privati.

Di stabilire che le somme non spese dalle Province, derivanti dalle risorse trasferite da Agenzia Piemonte Lavoro con D.G.R. n. 27-13790 del 7/04/2010, siano utilizzate dalle stesse per gli interventi di sostegno all'inserimento lavorativo di cui alla presente deliberazione.

Di stabilire che tutte le risorse disponibili per la realizzazione della presente iniziativa siano spese e liquidate dalle Province ai datori di lavoro beneficiari dell'incentivo entro il 31.12.2013.

Di stabilire per i datori di lavoro privati, interessati agli incentivi previsti dall'articolo 33 della L.R. 34/2008 e s.m.i., che la presentazione delle domande presso le Province competenti territorialmente avvenga utilizzando appositi moduli predisposti in conformità alla legge regionale, alla presente deliberazione, alle DD.G.R. nn. 43-6907 del 17/09/2007 e 90-13273 del 8/02/2010 sui "de minimis" ed alle disposizioni relative al Regolamento (CE) n. 800/2008.

Di dare mandato alla Direzione regionale competente di adottare ogni atto esecutivo del presente provvedimento e di svolgere tutte le attività conseguenti, in particolare riguardanti gli adempimenti previsti dalla citata normativa in materia di aiuti di stato, ivi compresa la comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 per l'attivazione di un regime regionale denominato "Sostegno all'inserimento lavorativo di cui all'art. 33, commi 1-7 della L.R. 34/2008 s.m.i.", nell'ambito del quale possano iscriversi i bandi provinciali inerenti la presente iniziativa che utilizzino in tutto o in parte il Regolamento (CE) 800/2008.

Alla spesa necessaria per l'attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, per l'ammontare di euro 840.377,70, si fa fronte con le risorse stanziare sul capitolo 147240 del bilancio di previsione 2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

1 - FINALITÀ E DESTINATARI

La presente misura di intervento è finalizzata a incentivare l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, ad esclusione del contratto di apprendistato e del contratto di lavoro intermittente, di persone così come descritte al successivo paragrafo 2, da parte dei datori di lavoro privati aventi le caratteristiche sotto indicate.

Sono destinatari del contributo a titolo di incentivo i datori di lavoro privati:

- costituiti e attivi al momento della presentazione della domanda;
- operanti sul territorio della Regione Piemonte;
- appartenenti ad una delle seguenti categorie: imprese, cooperative, associazioni, fondazioni, soggetti esercenti libere professioni in forma individuale, associata o societaria e lavoratori autonomi con partita IVA;
- che non si trovino in condizioni di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02 recante "*Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà*"¹ e dell'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento 800/2008²;
- che non abbiano in corso interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria o che non abbiano fatto ricorso a procedure di riduzione di personale nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo (ai sensi dell'art. 33 c. 4, della L.R. 34/08 e s.m.i.). Anche nel caso in cui avesse in corso interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria o sospensioni dal lavoro in seguito a domande di CIG in deroga o avesse fatto ricorso, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, a procedure di riduzione di personale, l'impresa ha la possibilità di accedere ai contributi previsti limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti) e/o alle figure professionali non interessate dalla CIGS/CIGD o dalla riduzione.

Sono esclusi tra i destinatari del contributo le famiglie.

Non sono previste limitazioni settoriali, fatte salve quelle derivanti dal regime di aiuto utilizzato.

Le Province sono tenute, pertanto, ad acquisire la documentazione riguardante l'appartenenza dei datori di lavoro ai settori non esclusi dalla normativa applicata.

2 - PERSONE OGGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Sono oggetto di assunzione a tempo indeterminato lavoratori/trici inoccupati/e o disoccupati/e residenti o domiciliati in Piemonte appartenenti alle seguenti categorie:

a) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;

¹ Comunicazione relativa agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02), pubblicata sulla GUUE C 244 del 1° ottobre 2004.

² Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla GUUE L 214 del 9 agosto 2008, di seguito Regolamento 800/2008.

- b) tossicodipendenti/alcol dipendenti;
- c) lavoratori/trici che hanno superato i 45 anni di età;
- d) soggetti ex detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda.

Per i soggetti alla lettera a) si intende:

- Condannato già in misura alternativa alla detenzione o nei termini per ottenere le misure alternative alla detenzione (Semilibertà oppure affidamento in prova al Servizio Sociale oppure Detenzione domiciliare – rif. art. 47 ter l. 354/75 e successive modificazioni);
- Detenuto ammesso o in attesa di ammissione al lavoro esterno (art. 21 l. 354/75 e successive modificazioni);
- Detenuto in liberazione condizionale (art. 176 codice penale);
- Detenuto in attesa di giudizio da almeno sei mesi;
- Condannato beneficiario di misure sostitutive (l. 689/81).

Per i soggetti alla lettera b) si intende:

- Tossicodipendente/Alcoldipendente in trattamento.

Per i condannati in regime di semilibertà, si considera come luogo di residenza - nei casi nei quali la stessa non sia fissata nella provincia di riferimento - la località dove ha sede la casa circondariale presso cui scontano la pena.

Per i soggetti affidati in prova ai servizi sociali con rientro obbligatorio in comunità terapeutica, si considera come luogo di residenza - nei casi nei quali la stessa non sia fissata nella provincia di riferimento - la località dove ha sede la comunità terapeutica.

Tutte le persone oggetto di inserimento lavorativo devono trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. c), del D.Lgs 297/2002, come risultante dalla dichiarazione rilasciata al Centro per l'Impiego competente per territorio.

Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti e affini entro il quarto grado del titolare dell'impresa (o della partita IVA) nonché del titolare stesso. In caso di società, ivi compreso il caso di associazioni e fondazioni e studi professionali, non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori, nonché degli amministratori stessi.

Per le imprese cooperative, sono ammesse a contributo le assunzioni dei soci lavoratori purché non sussista vincolo matrimoniale, rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado tra questi e gli amministratori della cooperativa. I soci lavoratori dovranno comunque essere impegnati in modo continuativo nell'attività lavorativa ed inquadrati a condizioni non peggiorative rispetto a quanto previsto nei relativi contratti di categoria.

Non possono essere accolte le istanze di contributo a titolo di incentivo per l'assunzione di lavoratori/lavoratrici che con il datore di lavoro richiedente abbiano avuto rapporti di lavoro nel corso dei sei mesi precedenti alla presentazione dell'istanza, ad eccezione dei casi di rapporto di lavoro di durata temporanea³ i cui effetti siano cessati per intervenuta scadenza del contratto.

³ Per "contratto di lavoro di durata temporanea" si intende qualunque contratto di lavoro che non sia a tempo indeterminato o di apprendistato, in quanto considerato una particolare forma di contratto a tempo indeterminato.

Lo stesso datore di lavoro non può richiedere l'incentivo in relazione a persone per le quali abbia già beneficiato di incentivi all'occupazione che si configurino come aiuti di stato.

Le istanze proposte da datori di lavoro per l'assunzione di lavoratori/trici in relazione ai quali/alle quali un altro datore di lavoro abbia in precedenza beneficiato dell'incentivo all'assunzione, previsto dall'art. 33 della L.R. 34/2008, anche in annualità precedenti, non possono essere accolte a meno che i precedenti rapporti di lavoro si siano conclusi per cause indipendenti dalla volontà dei/delle lavoratori/trici.

3) BASE GIURIDICA COMUNITARIA E REGOLE DI CUMULO

La concessione degli aiuti previsti dal presente provvedimento può avvenire:

- in regime *de minimis*, ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006⁴, del Regolamento (CE) n. 1535/2007⁵ e del Regolamento (CE) n. 875/2007⁶, per tutte le categorie di lavoratori indicate al precedente paragrafo 2;
e/o
- in esenzione (ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008⁷), in relazione ai soggetti indicati al precedente paragrafo 2, aventi almeno una delle caratteristiche aggiuntive sotto indicate:
 - o disoccupati/e da almeno sei mesi⁸, come risultante dalla dichiarazione rilasciata al Centro per l'Impiego competente per territorio, ad eccezione dei detenuti ed ex detenuti per i quali occorre unicamente la dimostrazione di essere stati in detenzione per almeno un mese nel corso dei sei mesi antecedenti la presentazione della domanda;
 - o lavoratori/trici che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
 - o lavoratori/trici che hanno superato i 50 anni di età;
 - o persone adulte che vivono sole con una o più persone a carico;
 - o membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

L'incentivo all'assunzione non è cumulabile con altri aiuti di stato per gli stessi costi ammissibili.

Le Province, pertanto, devono acquisire una dichiarazione concernente qualsiasi altro aiuto di stato concesso in relazione al/ai soggetto/i oggetto di inserimento lavorativo o riguardanti gli stessi costi.

⁴ Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato sulla GUCE L 379 del 28 dicembre 2006.

⁵ Regolamento (CE) 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla GUCE L 337 del 21 dicembre 2007.

⁶ Regolamento (CE) 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*) nel settore della pesca e recante modifica del Reg. CE 1860/2004, pubblicato sulla GUCE L 193 del 25 luglio 2007.

⁷ Cfr. nota 2.

⁸ La categoria indicata rientra nella definizione di cui all'art. 2 punto 18, lett.a) del Reg. 800/2008: "Chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi".

Le Province devono acquisire altresì il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, le informazioni prescritte dalla normativa antimafia.

L'incentivo oggetto del presente intervento è compatibile con agevolazioni derivanti da misure di carattere generale, quali sgravi contributivi e fiscali, che non si configurino come aiuti di stato.

Specifiche relative agli aiuti di stato in *de minimis* ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006

La somma degli aiuti *de minimis* concessi al datore di lavoro beneficiario dell'aiuto nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti non deve superare l'importo complessivo di euro 200.000,00. Per i datori di lavoro attivi nel settore del trasporto su strada la somma degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti non deve superare l'importo complessivo di euro 100.000,00.

Le Province, pertanto, devono acquisire una dichiarazione relativa agli aiuti *de minimis* ricevuti dal datore di lavoro beneficiario dell'aiuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso al fine di verificare il rispetto del massimale previsto.

Le misure di aiuto concesse sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 devono rispettare tutte le condizioni previste in tale regolamento e devono contenere un riferimento esplicito allo stesso, citandone il titolo e gli estremi pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Specifiche relative agli aiuti di stato in *de minimis* ai sensi del Regolamento CE 1535/2007 e del Regolamento CE 875/2007

Per le specifiche inerenti i due regolamenti (1535/2007 e 875/2007) si rinvia alla pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Specifiche relative agli aiuti di stato in esenzione (Regolamento CE 800/2008)

Per gli incentivi concessi sulla base del Regolamento (CE) 800/2008:

- la nuova assunzione deve rappresentare un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti;
- oppure
- il posto occupato o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione di personale.

In ottemperanza all'impegno *Deggendorf*, le Province devono acquisire la dichiarazione prevista all'articolo 1 punto 6 del Regolamento 800/2008. Si precisa che le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia. L'elenco delle decisioni aggiornato deve essere pubblicato sulla pagina web dedicata all'iniziativa del sito internet provinciale.

Le misure di aiuto concesse sulla base del Regolamento (CE) n. 800/2008 devono rispettare tutte le condizioni previste in tale regolamento e devono contenere un riferimento esplicito

allo stesso, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

In particolare possono essere utilizzate le espressioni che seguono.

Per i bandi/atti provinciali:

“il bando è emanato in applicazione del regime regionale “Sostegno all’inserimento lavorativo di cui all’art. 33, commi 1-7 della L.R. 34/2008 s.m.i.” *(inserire numero attribuito dalla Commissione al regime regionale a seguito delle informazioni sintetiche: il dato sarà fornito dai competenti uffici regionali)*, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n ... del *(inserire i riferimenti della presente deliberazione)*, esentato ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla GUUE L 214 del 9 agosto 2008” - attualmente artt. 107 e 108 del TFUE;

Per gli atti di concessione degli aiuti:

“L’aiuto è concesso sulla base del regime regionale “Sostegno all’inserimento lavorativo di cui all’art. 33, commi 1-7 della L.R. 34/2008 s.m.i.” *(inserire numero attribuito dalla Commissione al regime regionale a seguito delle informazioni sintetiche: il dato sarà fornito dai competenti uffici regionali)*, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n ... del *(inserire i riferimenti della presente deliberazione)*, esentato ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla GUUE L 214 del 9 agosto 2008” (sezione 8, articolo 40, aiuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati sottoforma di integrazioni salariali)” - attualmente artt. 107 e 108 del TFUE.

4) MODALITA' E TERMINI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI INCENTIVO

Il contributo è concesso per i seguenti importi:

- euro 10.329,00 per un’assunzione a tempo indeterminato per un tempo pieno di uomini;
- euro 11.878,00 per l'assunzione a tempo indeterminato per un tempo pieno di donne.

In caso di assunzioni a tempo parziale (“part-time”), l’entità dell’incentivo è proporzionalmente ridotta in rapporto al numero di ore stabilito dal contratto nazionale di categoria per il tempo pieno (ai sensi art. 33 c.2 L.R. 34/08 e s.m.i.).

Il contributo concesso sulla base del Regolamento 800/2008 non può comunque superare il 50% del costo salariale⁹ del lavoratore/trice per un periodo di 12 mesi successivi all'assunzione. Se il/la lavoratore/trice oggetto di assunzione è inoccupato/a o disoccupato/a da più di 24 mesi il contributo concesso sulla base del Regolamento 800/2008 non può

⁹ Per “costi salariali” si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende:

- a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
- b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali;
- c) i contributi assistenziali per figli e familiari.

superare il 50% del costo salariale¹⁰ del lavoratore per un periodo di 24 mesi successivi all'assunzione.

L'incentivo viene erogato al datore di lavoro, previa presentazione di domanda antecedente all'assunzione del lavoratore, dopo 12 mesi dalla data di effettiva assunzione (ai sensi art. 33 c. 3 L.R. 34/08 e s.m.i.).

Non potranno in ogni caso essere riconosciuti incentivi in relazione a lavoratori/trici assunti precedentemente la presentazione della domanda.

Il contributo verrà rideterminato, in relazione al periodo effettivamente lavorato, nei casi in cui, nei primi 12 mesi dalla data di effettiva assunzione, si verifichino le seguenti condizioni:

- riduzione dell'orario di lavoro
- utilizzo di giornate o periodi di aspettativa o di assenza dal lavoro non retribuiti.
- anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, per i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, oppure per dimissioni volontarie o per qualunque altra causa non direttamente imputabile al datore di lavoro, purché siano trascorsi almeno 90 giorni di calendario dalla data di assunzione.

Nulla è quindi dovuto in caso anticipata risoluzione del rapporto di lavoro nei primi 90 giorni di calendario dalla data di assunzione.

5) PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Il datore di lavoro che inoltra istanza di contributo deve redigere un progetto di inserimento lavorativo in cui siano indicati i processi di professionalizzazione e riqualificazione del lavoratore, con particolare riguardo a:

- attività di affiancamento da parte di personale esperto per il trasferimento delle conoscenze/abilità relative alla mansione che il lavoratore/trice è chiamato/a a svolgere;
- eventuali corsi di formazione professionale ritenuti opportuni;
- indicazione del tutor al quale sono affidate le attività di sostegno personalizzato all'inserimento lavorativo;
- modalità di collegamento tra i Servizi per l'Impiego e le strutture in grado di fornire interventi specialistici (es. terapeutici, psicologici, ecc);
- descrizione delle esperienze di lavoro a tempo determinato, stage, borse lavoro ecc. precedenti all'assunzione svolte presso il datore di lavoro che presenta l'istanza di contributo.

6) TUTOR

Il tutor deve essere in grado di svolgere le seguenti funzioni:

- approfondire la conoscenza delle caratteristiche personali, sociali, professionali e attitudinali del/la lavoratore/trice, in rapporto con le esigenze del datore di lavoro e del contesto in cui si colloca l'inserimento lavorativo;

¹⁰ Cfr. nota 9.

- proporsi come elemento in grado di favorire una maggiore conoscenza reciproca nei rapporti fra il lavoratore/la lavoratrice e il datore di lavoro;
- fornire un sostegno consulenziale sia al/la lavoratore/trice sia al datore di lavoro, cercando di risolvere eventuali difficoltà pratiche o comportamentali e curando il collegamento con altri operatori e strutture interessati al buon esito dell'inserimento.

Il tutor fonda il proprio intervento sulla ricerca di un rapporto fiduciario sia con il datore di lavoro, sia con il/la lavoratore/trice, deve, pertanto, essere accettato esplicitamente da entrambi. L'accettazione da parte del/la lavoratore/trice e del datore di lavoro implica la loro disponibilità a verifiche periodiche sull'andamento dell'esperienza, nonché l'individuazione delle eventuali difficoltà, ponendo in atto tentativi condivisi per superarle.

I tutor devono essere in possesso di alcune caratteristiche di base:

- diploma di scuola media superiore o laurea;
- motivazione e attitudine al ruolo;
- esperienze analoghe o affini e qualificazioni professionali congruenti.

Al termine dell'attività di affiancamento e consulenza, il tutor redige una **relazione** sull'esito dell'inserimento lavorativo contenente informazioni circa:

- a) la valutazione complessiva dell'inserimento lavorativo;
- b) le difficoltà emerse nella fase dell'inserimento lavorativo;
- c) i tentativi (condivisi con lavoratore/trice e datore di lavoro) posti in essere per superare le difficoltà;
- d) l'attivazione in rete di strutture specialistiche: se sì, quali sono stati i risultati dell'intervento.

Il tutor può essere previsto per alcune tipologie di lavoratori/trici e, precisamente:

- soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale;
- tossicodipendenti/alcolodipendenti;
- soggetti ex detenuti che hanno terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni dalla data di presentazione della domanda.

Il tutor non può:

- essere collegato da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con le persone da inserire;
- essere collegato da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con il datore di lavoro presso i quali svolge attività di tutoraggio connesse con l'iniziativa di cui alla L.R. 34/2008 e s.m.i. o con il legale rappresentante, con gli amministratori e, in caso di imprese cooperative, con i soci;
- essere dipendente o avere relazioni d'affari con il datore di lavoro presso i quali svolge attività di tutoraggio connesse con l'iniziativa di cui alla L.R. 34/2008 e s.m.i., ad eccezione delle cooperative sociali di tipo B, in quanto per loro natura e vocazione, l'attività svolta dal tutor è considerata ordinaria. In questo caso l'attività sarà a titolo gratuito.
- ricoprire cariche sociali per datori di lavoro presso i quali svolge attività di tutoraggio connesse con l'iniziativa di cui alla L.R. 34/2008 e s.m.i. ad eccezione delle cooperative sociali di tipo B, in quanto per loro natura e vocazione, l'attività svolta dal

tutor è considerata ordinaria. In questo caso l'attività sarà a titolo gratuito.

Compenso del tutor

Il compenso per le attività del tutor è calcolato sulla base delle ore erogate fino ad un massimo di 20 per ciascun inserimento lavorativo, ad un costo orario di € 30,00 (oneri fiscali esclusi); Le ore previste possono essere svolte:

- fino ad un massimo di 2 ore, prima dell'assunzione (contatti con il datore di lavoro qualora sia il tutor a proporre l'inserimento lavorativo, compilazione del progetto di inserimento lavorativo, ecc.)
- le restanti, nell'arco di un anno dal momento dell'avvenuta assunzione,

Qualora, a seguito di ammissione a contributo intervenga una rinuncia allo stesso da parte del datore di lavoro o una revoca per intervenute irregolarità, viene comunque riconosciuto al tutor un compenso di € 60,00 (oneri fiscali esclusi).

7. INDICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DEI PIANI PROVINCIALI DI ATTIVITÀ E SPESA

Ciascuna Provincia deve presentare entro il 15 novembre 2011 un Piano provinciale di attività e spesa predisposto sulla base di uno schema comune, di seguito descritto, che ne faciliti la lettura.

La Regione valuta la coerenza dei suddetti Piani rispetto alle indicazioni contenute nel presente provvedimento e nella normativa di riferimento.

La validazione degli stessi è implicitamente riconosciuta ove, entro 30 giorni dalla formale consegna di ciascun Piano, non siano state formulate osservazioni o richieste di chiarimenti da parte degli uffici regionali competenti.

Nel caso in cui, per contro, l'istruttoria facesse emergere scostamenti significativi da quanto previsto dalla programmazione regionale, gli uffici regionali preposti richiedono formalmente – entro i termini indicati sopra - all'Amministrazione provinciale interessata di modificare specifici punti del Piano. La Provincia interessata da tale richiesta è tenuta a procedere all'adeguamento del proprio Piano, pena la riduzione di quanto spettante alla singola Provincia per la parte non coerente con la programmazione regionale.

Una volta che il Piano risulti tecnicamente condiviso e validato, ciascuna Provincia può procedere con l'approvazione dello stesso tramite proprio atto amministrativo.

Le Amministrazioni provinciali devono predisporre i Piani provinciali di attività e spesa sulla base della struttura di seguito proposta:

Indice del Piano	Indicazioni per la compilazione del Piano
<i>Obiettivi e risultati attesi</i>	Descrizione sintetica dell'iniziativa.
<i>Destinatari</i>	Indicare se l'incentivo è previsto per tutti i datori di lavoro elencati nell'atto di indirizzo regionale oppure se l'amministrazione provinciale intende limitare l'intervento solo ad alcune categorie. Indicare se gli incentivi sono rivolti esclusivamente o meno ai datori di lavoro aventi sede operativa localizzata nella provincia di riferimento della domanda.

<i>Persone in inserimento lavorativo</i>	Indicare se, nell'ambito di tutte le categorie previste nell'atto di indirizzo regionale, l'amministrazione provinciale intende individuare una o più categorie prioritarie, fermo restando l'obbligo di coinvolgere tutte le tipologie di persone. Indicare se gli incentivi sono rivolti esclusivamente o meno alle persone aventi domicilio o residenza nella provincia di riferimento della domanda.
<i>Tutoraggio</i>	Indicare se l'attività di tutoraggio è prevista e descrizione di eventuali modalità di attivazione.
<i>Modalità di gestione e di utilizzo della somma complessiva a disposizione</i>	Riferire le tempistiche e modalità di selezione dei destinatari nonché la normativa in materia di aiuto di stato che si intende attivare (de minimis e/o Regolamento 800/2008). Indicare se si prevede una suddivisione di risorse tra interventi di inserimento lavorativo e di tutoraggio, e/o una suddivisione per categorie di persone oggetto di inserimento lavorativo o per tipologie di datori di lavoro, e/o una suddivisione in più sportelli o in più bandi.
<i>Controlli</i>	Indicare i controlli che si intende attivare specificandone frequenza, percentuale e criteri di individuazione del campione, ecc....

8. CONTROLLI E REVOCHE DELL'INCENTIVO

La Provincia è responsabile dei controlli relativi alle dichiarazioni prestate dai datori di lavoro riguardanti il possesso e l'eventuale mantenimento dei requisiti previsti e il rispetto degli obblighi indicati nella presente Deliberazione, negli atti provinciali, nel provvedimento di concessione dell'agevolazione e nella normativa di riferimento.

In particolare la Provincia deve almeno verificare:

- a campione le dichiarazioni inerenti:
 - o il *de minimis* dichiarato dai datori di lavoro;
 - o il costo salariale del/la lavoratore/trice nei 12 o 24 mesi successivi all'assunzione;
 - o il possesso e/o il mantenimento dei requisiti in capo ai datori di lavoro e/o alle persone oggetto di inserimento lavorativo;
 - o il rispetto degli obblighi previsti;
- per tutti gli incentivi concessi:
 - o a 12 mesi la permanenza del/la lavoratore/trice presso il datore di lavoro e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la data relativa e la causa della stessa;
 - o a 36 mesi la permanenza del/la lavoratore/trice presso il datore di lavoro e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la data relativa e la causa della stessa.

La Provincia di propria iniziativa o su indicazione degli organi della Regione, può effettuare controlli anche presso il datore di lavoro.

La risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, effettuata nel termine di 3 anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato, comporta la restituzione integrale del contributo erogato, salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo (ai sensi 33 c.6 L.R. 34/08 e s.m.i.).

La Provincia dispone altresì la revoca totale delle agevolazioni se il datore di lavoro destinatario del contributo non rispetta gli obblighi previsti dal presente atto, dagli atti provinciali, dal provvedimento di concessione dell'agevolazione e dalla normativa di riferimento.

In caso di revoca dell'agevolazione, il beneficiario deve restituire la somma indebitamente percepita, maggiorata degli interessi legali. Soggetto responsabile del procedimento di revoca e del recupero di tali somme è la Provincia.

I fondi divenuti disponibili a seguito di revoca, rinuncia o utilizzo parziale del contributo, sono utilizzati per il finanziamento di istanze ammesse ma non finanziabili per esaurimento dei fondi.

9. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ

Le Province devono raccogliere e conservare ogni dato utile a consentire le verifiche del rispetto dalla normativa applicata (es. caratteristiche e condizioni delle persone oggetto di inserimento lavorativo; in caso di utilizzo del Regolamento 800/2008, costo salariale del/della lavoratore/trice nei 12 o nel 24 mesi successivi all'assunzione, ...).

In particolare la Regione deve trasmettere – conformemente al capo III del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione pubblicato sulla GUCE L 140 del 30.4.2004 – una relazione sull'applicazione del presente regime d'aiuto per la parte relativa al Regolamento (CE) 800/2008, riguardante l'intero anno o la porzione di anno civile in cui si applica. Nella relazione annuale viene anche indicata la pagina web in cui si trova il testo completo delle misure d'aiuto. Ai fini di consentire il rispetto degli adempimenti sopra elencati, ciascuna Amministrazione provinciale, per la parte di propria competenza, assicura il tempestivo invio alla Regione delle informazioni di cui sopra, sulla base della strumentazione fornita dalla Regione.

I dati relativi ai regimi di aiuto devono essere conservati per 10 anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime attivato.

I dati e la documentazione riguardanti gli aiuti concessi devono essere resi disponibile per eventuali controlli che potranno essere effettuati dall'Amministrazione regionale, dai servizi della Commissione europea, da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati.

Le Province devono inoltre assicurare il monitoraggio costante dell'iniziativa in termini di:

- N. di inserimenti lavorativi suddivisi tra uomini e donne e per tipologia di lavoratore/trice, di contratto (a tempo pieno o parziale) e regimi di aiuto utilizzati;
- N. datori di lavoro che hanno beneficiato del contributo e loro caratteristiche (dimensione, attività economica svolta, ecc.) e importo del contributo richiesto, concesso e pagato per beneficiario;
- N. datori di lavoro che hanno beneficiato dei servizi di tutoraggio;
- Indicazioni dei/delle lavoratori/trici per i quali/le quali è stato svolto il Tutoraggio, con indicazione delle ore svolte per ciascuno;
- Importo complessivo richiesto;
- Importo complessivo concesso;
- Importo complessivo liquidato (pagato al datore di lavoro beneficiario del contributo);
- Importi concessi ma non liquidati oggetto di revoca totale o parziale;
- Importi liquidati oggetto di revoca totale o parziale e non ancora recuperati;
- Importi oggetto di revoca totale o parziale e già recuperati;
- Importo liquidato per le attività di tutoraggio.

Tali dati devono essere comunicati alle scadenze indicate dagli uffici regionali competenti

sulla base di un format predisposto dagli stessi.

Tali dati oltre che essere indispensabili per una corretta visione dell'andamento delle attività e per una valutazione dei risultati complessivamente conseguiti, nell'ottica di un miglioramento costante, consentono di ottemperare agli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa in materia di aiuti di stato.

Per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati finanziari, fisici e procedurali relativi all'avanzamento delle attività e della spesa, le Province sono tenute a utilizzare le procedure informatiche messe a disposizione dalla Regione Piemonte, in particolare quelle che rientrano nei sistemi SILP (Sistema Informativo Lavoro Piemonte) e SMAIL (sistema informatico regionale relativo agli aiuti "*de minimis*") e, più in generale, le procedure messe a disposizione dal Sistema Integrato dei Servizi Lavoro (SISL).

ALLEGATO B

Incentivi per l'inserimento lavorativo L.R. 34/2008 e s.m.i. - art. 33, commi 1-7

Ripartizione risorse anno 2011
e distribuzione per Provincia

Province	Somme ripartite dalla Regione (2010)	Somme trasferite da APL (2010)	Somme domande ammesse (2010)	Avanzo (A)	Ripartizione anno 2011 (B)	Disponibilità effettiva 2011 (A+B)
Alessandria	83.085,00	115.115,99	198.200,99	0	198.200,99	198.200,99
Asti	39.237,00	54.363,68	92.817,00	783,68	92.033,32	92.817,00
Biella	35.061,00	48.577,74	52.431,00	31.207,74	21.223,26	52.431,00
Cuneo	95.091,00	131.750,55	188.160,00	38.681,55	149.478,45	188.160,00
Novara	73.080,00	101.253,86	96.316,00	78.017,86	18.298,14	96.316,00
Torino	477.369,00	661.404,65	738.056,13	400.717,52	337.338,61	738.056,13
V.C.O.	31.320,00	43.394,51	30.959,21	43.394,51	0	43.394,51
Vercelli	35.757,00	49.542,07	54.552,00	30.747,07	23.804,93	54.552,00
Totale	870.000,00	1.205.403,05	1.451.492,33	623.549,93	840.377,70	1.463.927,63